



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 aprile 2018 n.45**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 52, comma 4, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;*

*Vista la Legge 31 luglio 2009 n.108 e in particolare l'articolo 19, commi 1 e 8;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 30 aprile 2018;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MODIFICA AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DELLA DIRIGENZA PUBBLICA**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente decreto, in linea con gli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e di ottimizzazione dell'azione amministrativa, ha la finalità di stabilire una diversa ripartizione delle voci che compongono il trattamento economico dirigenziale, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 nell'esercizio della delega di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge 31 luglio 2009 n.108, nonché di valorizzare la funzione dirigenziale tramite il reperimento delle risorse necessarie ad alimentare il budget per la corresponsione della componente retributiva legata al risultato di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della Legge 31 luglio 2009 n. 108, ai Dirigenti e ai Direttori di Dipartimento, a seguito della predeterminazione degli obiettivi.

### **Art. 2** *(Ambito di applicazione e periodo di efficacia)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 del presente decreto delegato, le disposizioni di cui ai seguenti articoli si applicano esclusivamente ai dipendenti la cui delibera di nomina ed assegnazione ovvero di rinnovo su posizione dirigenziale sia stata adottata in data successiva all'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato hanno efficacia sino al 31 dicembre 2020 e si applicano per l'intera durata dei contratti relativi ai rapporti di lavoro dirigenziale dei dipendenti di cui al comma 1.

### **Art. 3**

*(Modifica transitoria della composizione del trattamento economico dirigenziale)*

1. I parametri relativi alla retribuzione di posizione di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21, sono ridotti nella seguente misura:

- a) Parametro 1 - euro 320,00 (trecentoventi/00);
- b) Parametro 2 - euro 560,00 (cinquecentosessanta/00);
- c) Parametro 3 - euro 880,00 (ottocentottanta/00).

2. Il parametro relativo alla retribuzione di posizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.21/2013 è ridotto nella misura di euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00).

### **Art. 4**

*(Entità del budget per la corresponsione della componente retributiva legata al risultato)*

1. Il budget annuale per la corresponsione della componente retributiva legata al risultato di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della Legge n.108/2009 da erogarsi in caso di raggiungimento degli obiettivi, è pari ad un compenso dell'importo massimo corrispondente al 25 % del complessivo monte annuo della retribuzione di posizione percepita dai Dirigenti e Direttori di Dipartimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto delegato.

### **Art. 5**

*(Disposizioni relative ai dirigenti di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto Delegato n.21/2013)*

1. La struttura retributiva di cui all'articolo 19 della Legge n.108/2009 si applica a tutti i Dirigenti e Direttori del Settore Pubblico Allargato ivi compresi gli appartenenti al corpo sanitario, alla carriera diplomatica, ai membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ai membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), al Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A..

2. La componente retributiva legata al risultato dei Dirigenti e dei Direttori di cui al comma 1 costituisce una quota non inferiore al 30% del complessivo trattamento retributivo.

3. La retribuzione riconosciuta in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto Delegato n.21/2013 tiene conto delle esigenze di contenimento della spesa indicate all'articolo 1 del presente decreto delegato.

### **Art. 6**

*(Disposizioni relative ai dirigenti rientranti nel vecchio regime retributivo)*

1. Ai fini dell'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 del presente decreto delegato, il Congresso di Stato stabilisce con riferimento ai dirigenti cui sia applicato il vecchio regime normativo e retributivo, gli obiettivi da raggiungere.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi è valutato a mente dell'articolo 7 della Legge 23 ottobre 1990 n.118. La valutazione è effettuata in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 22 della Legge n. 108/2009.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2018/1717 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Stefano Palmieri – Matteo Ciacci*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*